



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

### **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 04/29-1 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 243

del 11 giugno 2020

Prot. Gen. n. 45504

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

– **PREMESSO** che:

- con ordinanza n.230 datata 04 giugno 2020, si è proceduto ad implementare la segnaletica stradale delle Aree Pedonali di piazza Saffi, via Carducci, piazza Leandra, salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave), via P. Manzi e delle stradine interne ivi presenti, posizionando delle strutture fisiche (transenne o altre strutture idonee) agli ingressi e uscite delle medesime aree, ad opera degli esercenti dei pubblici esercizi insistenti nelle aree pedonali;
- con l’ordinanza n.230/2020 è stata data attuazione alle direttive politiche che l’Amministrazione comunale ha espresso con Deliberazione di G.C. n.55 datata 25 maggio 2020, ovvero di concedere l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio esonerando, le stesse, dal pagamento della Tosap, per il periodo 01 maggio 2020 – 31 ottobre 2020, così come disposto dal D.L. n.34 del 19 maggio 2020;

– **CONSIDERATO:**

- che, per quanto riguarda piazza Leandra i pubblici esercizi, posti all’interno dell’area, iniziano la loro attività alle ore 19:00 circa e che per gli stessi esercenti risulta impossibile effettuare il controllo delle strutture fisiche (transenne) poste all’ingresso dell’Area Pedonale all’intersezione tra via Trieste e la salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave);
- i motivi sopra esposti e che l’Assessore al Commercio, ha espresso la volontà dell’Amministrazione comunale affinché le strutture fisiche vengano posizionate, dagli esercenti della piazza Leandra, dalle ore 19:00, anziché dalle ore 12:00, dei giorni di venerdì sabato e domenica, collocandole all’intersezione tra piazza Leandra e la salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave), al fine di agevolarne il controllo;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2020 relativo alla conferma del conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;

### **ORDINA**

la **MODIFICA** di parte dell’Ordinanza n.230 datata 04 giugno 2020:

- posizionamento delle strutture fisiche (transenne o altre strutture idonee) in **piazza Leandra intersezione con salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave)**, anziché in salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave) intersezione via Trieste;

- **gli esercenti dei pubblici esercizi, presenti nell'area pedonale di piazza Leandra e via P. Manzi dovranno posizionare le strutture fisiche poste a chiusura delle medesime aree a partire dalle ore 19:00 anziché dalle ore 12:00 unicamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, fino alla data del 31 ottobre 2020.**

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - a. alla Soc. C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
  - b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per:
    - la predisposizione delle strutture fisiche (transenne o altre strutture idonee), necessarie ad impedire il transito dei veicoli, da collocare agli accessi (entrate e uscite) delle Aree Pedonali interessate dal presente Provvedimento ordinatorio, così come indicato al punto 1 del dispositivo ordinante;
    - il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - c. agli esercenti dei pubblici esercizi della zona interessata, di posizionare e di rimuovere le strutture fisiche agli accessi delle AA.PP. indicati nella parte ordinante del Provvedimento, secondo gli orari di vigenza della disciplina di Area Pedonale.
  - d. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 e al Distaccamento dei VV.F.;
  - e. alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di competenza;
  - f. alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI